

SOFIR ITALIA

MILANO HEADQUARTERS:
Via Oroboni, 27/29
20161 MILANO (Italy)
Tel. +39 0266201985
Fax +39 026469206
hq.milano@sofir-group.com

TORINO BRANCH:
Strada per Torino, 49
10043 ORBASSANO - TO (Italy)
Tel. +39 0119040053
Fax +39 0119037904
branch.torino@sofir-group.com

CASSINO BRANCH:
Via Solfegna Cantoni 100 Zona ind.
03043 CASSINO - FR (Italy)
Tel. +39 0776 393088
Fax +39 0776 393566
branch.cassino@sofir-group.com

NAPOLI BRANCH:
Parco Galluccio
80030 CIMITILE - NA (Italy)
Tel. +39 081 5124966
Fax +39 081 5120622
branch.napoli@sofir-group.com



SOFIR

SOFIR ITALIA s.r.l.
Social Capital € 50.000,00
C.F. - P.IVA (VAT. No. IT) Nr. 07247970960
R.E.A. Nr. 1946828

Web Site <http://www.sofir-group.com>

PRESSES - DIE CHANGE SYSTEM - COIL FEEDER LINE - TRANSFER - AUTOMATION - TOOLINGS - SPARE PARTS
REFURBISHMENT - ENHANCEMENT - INSTALLATION - AFTER MARKET SERVICE

ACCORDO DI COLLABORAZIONE IN ESCLUSIVA

Tra:

REM s.r.l.
Via Ferruccia
03010 Patrica (FR) - ITALIA

e:

Sofir Italia s.r.l.
Via Oroboni 27
20161 Milano ITALIA

PREMESSA

R.E.M. s.r.l. (di seguito chiamata semplicemente REM) e SOFIR ITALIA s.r.l. (di seguito chiamata semplicemente SOFIR) hanno competenze e svolgono attività complementari nel settore Service, Manutenzione, Revisione ed Ammodernamento di Impianti Industriali di varia tipologia.

Sofir Italia in particolare svolge attività prevalentemente relative alla parte meccanica ed impiantistica fluidica ed elettrica di bordo degli impianti mentre REM svolge attività inerenti le Apparecchiature Elettriche di comando ed il SW di gestione.

REM e SOFIR intendono sviluppare sinergie commerciali ed operative che possano portare al beneficio di entrambe le parti.

Viene pertanto concordato quanto segue:

A. Il presente accordo ha lo scopo di regolamentare il rapporto di collaborazione tra **REM** e **SOFIR** riguardo allo svolgimento di attività commerciali ed operative relative a macchine ed impianti industriali.

KOMATSU

B. L' accordo ha carattere di **esclusività reciproca** per forniture destinate ai seguenti Clienti:

FIAT GROUP AUTOMOBILES
IVECO
COMAU spa
SATA – Melfi
SEVEL
FIASA
.....

C. Presso tutti gli altri Clienti sarà altresì applicabile la regolamentazione dettagliata nel presente accordo, ad esclusione del criterio di Esclusività reciproca.

D. A fronte del presente accordo firmato da ambo le parti, **REM e SOFIR** si assumeranno i seguenti impegni:

D.1 Sarà evitata qualunque forma di concorrenza tra le due aziende evitando di presentare offerte in concorrenza tra di loro.

D.2 Nel caso di richieste di offerta pervenute ad entrambe le aziende, sarà titolata ad emettere offerta solo l'azienda avente competenza in merito alle attività preponderanti nella richiesta.

Ovvero l'Offerta sarà presentata da SOFIR qualora le attività preponderanti siano relative a parte meccanica o fluidica o impianti di bordo, sarà invece presentata da REM qualora le attività preponderanti siano riferiti alle Apparecchiature Elettriche di comando o al SW di gestione.

D.3 Nei casi menzionati al precedente punto "D.2" e comunque per tutti i clienti elencati al precedente punto "B" le parti si impegnano ad utilizzare, in qualità di subfornitore, le prestazioni della società partner qualora necessarie per l'esecuzione della commessa.

Le condizioni commerciali di suddette forniture saranno definite già in fase di offerta. Quanto sopra si applica salvo nel caso di indisponibilità della società partner per impegni precedentemente assunti.

D.4 Le parti concordano e si impegnano a presentarsi congiuntamente a potenziali nuovi clienti.

E' tuttavia ammesso che una delle parti si presenti individualmente presso un nuovo potenziale cliente (purchè sia previsto da subito il ricorso) alle prestazioni della società partner qualora ne sussistano le condizioni.

(1) Ricorrendo preferibilmente

D.5 Responsabilità e garanzie relative alle prestazioni eseguite, secondo i termini dell'ordine verso il cliente finale, rimangono in carico alla società che ha eseguito le attività indipendentemente dal fatto che sia la stessa titolare dell'ordine verso il cliente finale.

D.6 in conseguenza del presente accordo, nessuna delle due parti è autorizzata a proporre ed eseguire attività in evidente concorrenza con le attività di competenza della società partner salvo accordo preventivo.

E CLAUSOLE CONCLUSIVE.

E.1 I pagamenti delle prestazioni alla società non titolare dell'ordine verso il cliente finale saranno gli stessi applicati dal cliente finale con uno sfasamento temporale di 30 gg.

E.2 I vincoli derivanti dal presente accordo non si applicano, nel caso di SOFIR, per attività rivolte a, o svolte in partnership con società con le quali già SOFIR ha accordi formalizzati di rappresentanza industriale e/o partnership, ovvero Komatsu Industries Corporation, Komatsu Industries Europe, AP&T AB e Mossini s.p.a.

E.3 Il I vincoli derivanti dal presente accordo non si applicano, nel caso di REM per

E.4 Il presente accordo ha validità di anni 1 dalla sua entrata in vigore, ovvero dalla data della firma dei rappresentanti delle due parti. Entro il termine di 1 anno le parti si impegnano a ridiscutere/riconfermare l'accordo per 1 anno successivo.

E.5 Qualora venisse ravvisata una palese violazione delle clausole del presente Contratto, è facoltà della parte lesa recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 60 giorni mediante Raccomandata AR.

E.6 In caso di controversie il Foro Competente è quello di Milano.

Data:-----

Firmato per approvazione:

per **R.E.M. s.r.l.:**

per **Sofir Italia s.r.l.:**
